



ACCORDO/PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
redatto ai sensi dell'Art. 112/9 del D. Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali"
in relazione alla Circolare n. 82/93

Il Ministero della Cultura – Segretariato della Campania

Museo e Real Bosco di Capodimonte

e

l'Organizzazione di Volontariato "Federazione Nazionale Pro Vita"

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991, n.266, legge quadro sul volontariato, di seguito denominata "legge quadro" ed il Codice del Terzo Settore approvato con il D. Lgs 117/2017 valorizzano il volontariato associato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;

- il Codice dei Beni culturali approvato con D. Lgs 42/2004, all'art. 112 comma 9, ribadisce quanto già previsto nel decreto legge 14 novembre 1992, n.433, convertito con la legge 14 gennaio 1993, n. 4, circa la possibilità che il Ministero della Cultura e/o gli istituti da esso dipendenti possano stipulare con le Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, accordi finalizzati allo svolgimento dei servizi strumentali destinati alla fruizione ed alla valorizzazione dei beni culturali;

- considerato che il Ministero della Cultura, con Circolare n. 82/93, nel disciplinare i rapporti di collaborazione con le organizzazioni di volontariato ha veicolato agli uffici dipendenti una convenzione tipo e che, con la Circolare n. 96 del 21 settembre 2001, ha inteso estendere i contenuti di detta convenzione tipo, oltre ai soggetti firmatari dell'accordo, alle organizzazioni di volontariato che ne condividano le motivazioni e si impegnino ad uniformarsi alle modalità operative in esso contenute;

convengono e stipulano il seguente

ACCORDO/PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Articolo 1

(premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Articolo 2

(contenuto dell'Accordo)

L'Associazione, costituita conformemente nei modi di legge ed iscritta dal 05 aprile 1995 nel registro generale regionale del Volontariato, s'impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo i programmi che saranno concordati in esecuzione del presente Accordo. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

(assicurazione)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

Articolo 4

(Ambiti dell'attività)

L'attività d'intervento degli operatori volontari, fatte salve le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del d.l.n.433/1992, citato in premessa, riguarderà:

- accoglienza e informazioni al pubblico con finalità di sensibilizzazione delle norme di corretta fruizione del patrimonio vegetale ed ambientale;
- attività finalizzate alla diffusione della conoscenza del patrimonio naturalistico;
- attività di intervento finalizzate ad evitare comportamenti lesivi del patrimonio ambientale e maltrattamento di animali, funzionali a favorire corrette modalità di fruizione del patrimonio..

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori sarà quello di cui all'All. n. 3.

Articolo 5

(Procedure di svolgimento dell'attività)

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera.

Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato.

Per l'attività didattica è demandato alle Direzioni delle singole strutture l'articolazione del programma da concordare con l'Associazione.

Articolo 6

(luogo dell'esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l'impiego dei volontari indicati **nell'allegato 1**:

Sedi dove sarà svolto il servizio:

-Real Bosco di Capodimonte dal mese di maggio a tutto il mese di settembre;

Resta facoltà dell'Amministrazione concordare con l'Associazione una diversa articolazione del servizio, in caso di comprovata necessità.

Articolo 7

(natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione, fatti salvi eventuali rimborsi spesa, che saranno preventivamente concordati.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nella Disposizione di Servizio di cui all'art. 13, allegata al presente Accordo.

L'Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

Ai dipendenti dell'amministrazione dei beni culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Articolo 8

(rilascio attestati)

L'Amministrazione s'impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, attestati relativi all'attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell'Associazione cui fanno capo.

Articolo 9

(professionalità dei volontari)

Il servizio disciplinato dal presente Accordo sarà condotto, con la supervisione dell'incaricato dell'Amministrazione, da operatori volontari designati dall'Associazione che s'impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

Articolo 10

(tesserino di riconoscimento)

L'Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento, conforme all'allegato 2, recante la indicazione "Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico", al fine di consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare all'Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate del presente Accordo.

Nel caso d'accertate violazioni delle norme di comportamento di cui al successivo articolo 11 ed, in particolare, a seguito di eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'amministrazione provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato.

Articolo 11

(norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata del presente Accordo, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali né utilizzare il telefono, se non per necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione d'emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell'Amministrazione ed il coordinatore dell'Associazione.

Articolo 12

(attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 13

(durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha la durata di mesi 6 dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente prorogato per concorde volontà delle parti qualora non sopraggiunga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Analogamente, detto accordo, può essere modificato od integrato senza particolari formalità per concorde volontà delle parti.

L'Accordo sarà reso esecutivo da una o più disposizioni di servizio (allegato 3) che disciplineranno, per un periodo di tempo individuato, il tipo di servizio che dovrà essere svolto ed il rimborso forfetario previsto. Tale disposizione di servizio, adottata dal Rappresentante dell'Ente o Istituto sarà controfirmato dal responsabile dei volontari, potrà essere modificata qualora vi sia la necessità di cambiare il tipo, il luogo e la tipologia di servizio.

Napoli, li 29 APR. 2021

IL PRESIDENTE NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE NAZ. PRO VITA

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Ag. Filomena LOVINO)

IL DIRETTORE DEL MUSEO
REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Allegato 1

All'ACCORDO/PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra il Ministero della Cultura – Segretariato della Campania – Museo e Real Bosco di Capodimonte
e l'Organizzazione di Volontariato "Federazione Nazionale Pro Vita"

Elenco del Personale Volontario (art. 6)

Pos.	Cognome e Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita
.@	BOVINO Filomeno	Paupisi (BN)	14/01/1969
.@	DELLE CAVE Pietro	Maddaloni (CE)	29/11/1974
.@	CORONA Enzo	Benevento	30/10/1967
.@	CASBARRA Claudio	Benevento	12/02/1990
.@	MANCA Mario	Bretten (GER)	20/03/1975
.@	MEOLA Antonio	Benevento	21/04/2001
.@	TESSITRICE Alessandro	Piedimonte Matese (CE)	08/12/1985
.@	MEOLA Giuseppe	Paupisi (BN)	03/11/1962
.@	MANCINI Claudio	Monthey (Svizzera)	12/08/1964
.@	ROSA Domenico	Los Tequez (Venezuela)	07/04/1963
.@	RAPUANO Salvatore	Benevento	26/04/1978
.@	RAPUANO Dario	Benevento	14/12/1980
.@	PANNELLA Angelo	Benevento	22/10/1983
.@	TANZILLO Giuseppe	Benevento	26/06/1967
.@	DI PAOLA Michele	Avellino	26/09/1970
.@	DI PAOLA Luana	Avellino	11/09/2001
.@	STRAZZA Ernesto	Morra de Sanctis (AV)	17/10/1973
.@	ROSAMILIA Mario	Conza della Campania (AV)	31/01/1968
.@	CORDASCO Giuseppina	Conza della Campania (AV)	22/02/1971

.@	FONTANA	Antimo	Caserta	10/06/1972
.@	FONTANA	Antonio	Caserta	10/06/2000
.@	DI BRANCO	Marco	San Prisco (CE)	14/03/1966
.@	CERBO	Giuseppe	Piedimonte Matese (CE)	27/08/1990
.@	CUCCARO	Davide	Pinerolo (TO)	20/12/1974
.@	AILANO	Luigi	Piedimonte Matese (CE)	11/02/2001
.@	CERBO	Valentina	Piedimonte Matese (CE)	13/01/1993
.@	MESOLELLA	Luigi	Piedimonte Matese (CE)	01/12/2000
.@	ORLANDO	Mario	Napoli	01/07/1967
.@	ERRICHIELLO	Maria	Napoli	12/05/1969
.@	GALLOZZA	Francesco	Sassari	03/10/1959
.@	CHIANESE	Biagio	Napoli	17/06/1973
.@	GRASSO	Raffaele	Mugnano di Napoli (NA)	15/06/1957
.@	FRASCOGNA	Gennaro	Mugnano di Napoli (NA)	31/10/1964
.@	MEI	Francesco	Torre del Greco (NA)	31/10/1965
.@	PELLEGRINO	Ida	Maddaloni (CE)	28/08/1967
.@	MEI	Gaetano Pio	Santa Maria C.V. (CE)	29/06/2001
.@	MEI	Vittoria	Santa Maria C.V. (CE)	31/08/2002
.@	GIORDANO	Luigi	Mugnano di Napoli (NA)	11/04/1948
.@	MAIELLO	Benito	Mugnano di Napoli (NA)	31/01/1978
.@	MAURIELLO	Luigi	Napoli	23/01/1964
.@	SARNATARO	Biagio	Mugnano di Napoli (NA)	24/05/1956
.@	DEL CORE	Vincenzo	Napoli	22/02/1973

Legenda: © Coordinatori del servizio (Bovino, Delle Cave) @ Operatori (personale volontario utilizzato a rotazione)

Allegato 2

All'ACCORDO/PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra il Ministero della Cultura – Segretariato della Campania – Museo e Real Bosco di Capodimonte
e l'Organizzazione di Volontariato "Federazione Nazionale Pro Vita"

fac simile tesserino di riconoscimento (art. 10)

	MINISTERO DELLA CULTURA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE NAPOLI		
FOTOGRAFIA	COGNOME E NOME:		
	LUOGO E DATA DI NASCITA		
	IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO		

MANSIONI OPERATORE VOLONTARIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	
AREA SICUREZZA, VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA FIDUCIARIA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Circolari Ministeriali nn. 82/93 e 96/2001; - Art. 3/1 L. 4/93 e art. 112/9 D. L. 42/2004; - Art. 13 L. 24.11.1981 n. 689; - Art. 59 R.D. 773/1931 e ss.mm.ii; - Art. 331 DPR 447/1988.	TIMBRO

Allegato 3

All' ACCORDO/PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra

il Ministero della Cultura– Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'Organizzazione di Volontariato
“Federazione Nazionale Pro Vita”

Disciplinare di Servizio (art. 13)

L'associazione assicurerà la presenza di n. 4 volontari durante i fine settimana (sabato e domenica) a far data dal 1 maggio 2021 sino al 31 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

I volontari saranno dotati di pettorina di riconoscimento fornita dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e di apposito cartellino controfirmato dal Direttore del Museo e dal Presidente dell'Associazione.

I volontari presteranno il loro servizio nell'area antistante la Reggia Museo (Parco) dislocati in apposite zone, come di seguito individuate:

- Area Belvedere
- Area antistante ingresso Museo
- Area nei pressi della Palazzina dei Principi
- Area nei pressi Palazzina Colletta

I volontari saranno coordinati dal responsabile del servizio di vigilanza del sito.

I volontari avranno i compiti di cui all'art. 4 della Convenzione

